

**COMUNE DI BOGOGNO**

**PROVINCIA DI NOVARA**

**Verbale n. 12 del 16/07/2018**

**PARERE REVISORE**

**SU CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 175 – 193 – 194 D.LGS  
267/2000**

**PREMESSA**

- Il Bilancio di previsione 2018/2020, la Nota Integrativa e gli allegati sono stati approvati con delibera Consiglio Comunale n. 9 in data 27.02.2018;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018 è stato approvato l'aggiornamento del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020 così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche);
- In data 30/04/2018 il Consiglio Comunale con delibera n. 12 ha approvato il rendiconto 2017;
- Inoltre:
  - Con delibera della G.C. n. 31 in data 30.03.2018 è stato effettuato il Riaccertamento dei residui con conseguente Variazione di Bilancio 2018/2020 per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per la spesa corrente di € 26.271,61 e per la spesa in conto capitale di € 44.500,00;
  - Con delibera di C.C. n. 14 in data 30.04.2018 è stata effettuata una Variazione di bilancio;
  - Con delibera di G.C. n. 41 in data 07.05.2018 è stato effettuato un Prelevamento da fondo di riserva;
  - Con delibera di G.C. n. 44 in data 11.06.2018 è stato effettuato un Prelevamento da fondo per rinnovo contrattuale;
  - Con delibera di C.C. n. 17 in data 27.06.2018 è stata effettuata una Variazione di bilancio.

In data 13/07/2018 è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio corredata dalla documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'art. 193 del TUEL prevede che

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.  
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:  
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;

L'art. 175 comma 8 del TUEL prevede che: *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il Regolamento di Contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento complessivo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- Il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- Il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- La coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- La congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- La congruità del fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- Le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- I provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- L'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- Le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore ha acquisito ed analizzato la seguente documentazione:

- “RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2018” predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : "salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018 - Art. 193 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i."

Sulla base della documentazione acquisita il Revisore prende atto che:

- I responsabili dei servizi dell'Ente non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e nella gestione in conto residui; dagli atti messi a disposizione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
- In ordine alla necessità di interventi correttivi ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- In merito alla congruità degli accantonamenti al Fondo rischi e al Fondo Crediti dubbia esigibilità gli stessi sono da considerarsi congrui così come gli stanziamenti al Fondo di Riserva ed al Fondo di Riserva di cassa;
- In ordine agli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati è stata compiuta la verifica dell'andamento dei lavori finanziati così come indicato al principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011.

Il Revisore ha verificato che con le variazioni ad oggi apportate al bilancio di previsione 2018/2020 gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:



EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2018)	(+)	26.271,61		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.130.080,00	1.057.370,00	1.057.370,00
C) Entrate titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.094.481,61	989.515,00	1.004.950,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>		8.400,00	9.500,00	10.620,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	64.950,00	67.855,00	52.420,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(-)	- 3.060,00	-	-
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	3.060,00	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	-	-	-

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	53.100,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	44.500,00		
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00		105.000,00	77.000,00	78.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	202.600,00	77.000,00	78.000,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(-)	-	-	-

### CONCLUSIONI

La presente verifica volta all'accertamento degli equilibri di bilancio ai sensi ex artt. 175-193-194 D.Lgs 267/2000 è stata effettuata sulla base dei dati di bilancio a disposizione.

Ciò premesso, visto anche il parere favorevole del Servizio Finanziario,

il Revisore:

- Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- Verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 10/07/2018;
- Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Torino, 16/07/2018

Il Revisore



